COMUNE DI ZEDDIANI
Provincia di Oristano

ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 DEL 24 MAGGIO 2024

PULIZIA DEI TERRENI E TAGLIO SIEPI NELL'ABITATO E NELLE AREE RURALI

IL SINDACO

PREMESSO che lo stato di incuria ed abbandono degli appezzamenti di terreno di proprietà privata, posti sia all'interno del centro urbano che nell'agro, la presenza negli stessi di rifiuti vari ed erbe incolte favoriscono la proliferazione di insetti, roditori e parassiti, rappresentando un pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;

CHE la mancata manutenzione degli appezzamenti o cortili privati aventi i fronti su strade comunali, da parte dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, riduce di fatto la sede viaria o pedonale e determina problemi di visibilità e viabilità;

TENUTO conto altresì della possibilità d'incendio di sterpaglie in particolar modo nella stagione estiva;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi.

VISTA la legge n. 23.12.1978 n. 833;

VISTE le prescrizioni regionali antincendio, campagna 2023-2025

VISTO l'art. 7 bis, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada).

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. i proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, di cortili, di aree verdi industriali/artigianali, ancorché dismesse, i responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto, di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, dovranno procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto, con particolare riferimento al taglio e all'estirpazione delle erbacce, rovi, sterpaglie e all'eliminazione di materiale secco di qualsiasi natura dai terreni siti nel perimetro urbano;
2. i soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, ratti, zecche ed altri agenti infestanti atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche;
3. è fatto obbligo ai proprietari e conduttori di fondi o cortili, ricadenti in qualsiasi area del territorio comunale, di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e/o i marciapiedi, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade e/o dei marciapiedi stessi ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.

4. è fatto divieto ai proprietari/possessori ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di depositare, lungo le strade comunali e vicinali, materiale infiammabile derivante dalla pulizia delle proprietà private;
5. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di provvedere a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
6. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di fondi adibiti a colture cerealicole di provvedere alla realizzazione di una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
7. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di fondi adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le aree boscate, nonché ai proprietari e/o affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche di provvedere alla realizzazione, all'interno del terreno coltivato, di una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro di confine;
8. è fatto obbligo di procedere con assoluta immediatezza agli interventi predetti che dovranno comunque essere effettuati OGNI ANNO, IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 31 MAGGIO,;
9. è vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica o biologica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alla vigente normativa ed alle prescrizioni regionali antincendio.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Sardegna o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza ammette efficacia immediata, contestuale alla pubblicazione all'albo pretorio.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Copia della presente è inviata a:

- Ufficio Polizia Locale - SEDE;
- Settore Tecnico – SEDE;
- Comando Stazione Carabinieri – SAN VERO MILIS;
- Azienda A.S.L. 5 – ORISTANO
- Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to difesa dell'Ambiente – Direzione Generale Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Via Biasi, 7 - Cagliari
- Provincia di Oristano - Ass.to Ambiente – Via Senatore Carboni - Oristano

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Zeddiani e ne sarà data pubblicità attraverso il sito internet del Comune: www.comune.zeddiani.or.it.

Zeddiani, 24 maggio 2024

IL SINDACO
Claudio Pinna

PINNA CLAUDIO
24.05.2024
09:45:38
GMT+01:00